

**Verbale del Consiglio Nazionale**

S.N.A.L.V. Sindacato Nazionale Autonomo Lavoratori e Vertenze  
Via di Porta Maggiore, 9 – 00185 Roma C.F: 10214681008

**STATUTO DELL'ORGANISMO DI MEDIAZIONE  
SNALVMED**

**DISPOSIZIONI PRELIMINARI**

**ART. 1 - ISTITUZIONE**

Ai sensi dell'art. 18 D.lgs n.28/2010 è istituito dallo SNALV – Sindacato Nazionale Autonomo Lavoratori e Vertenze – con delibera n. 3 del 01/04/2011, l'Organismo di Mediazione denominato "SNALVMED" (in proseguo denominato solo O.d.M.), avente lo scopo di provvedere stabilmente all'attività di mediazione per la conciliazione delle controversie civili e commerciali, vertenti su diritti disponibili, anche secondo modalità di svolgimento telematiche.

**TITOLO I  
ORDINAMENTO INTERNO**

**ART. 2 – SEDE DELL'O.d.M.**

L'O.d.M. ha sede legale ed operativa nei locali messi a disposizione dallo SNALV.

L'O.d.M. può attivare sedi secondarie sull'intero territorio nazionale nel rispetto della vigente normativa.

L'O.d.M. ha facoltà di avvalersi delle strutture, del personale e dei mediatori di altri Organismi di mediazione, anche privati, con i quali abbia raggiunto un accordo, così come previsto e disciplinato dall'art. 7, Il comma lett. C, Decreto Ministeriale 180/2010 e al quale si fa espresso rinvio

**ART. 3 PERSONALE DIPENDENTE**

L'O.d.M. si avvale di proprio personale dipendente e si può avvalere anche di personale dipendente dello SNALV. Ai dipendenti addetti è fatto obbligo di riservatezza e divieto di assumere obblighi o diritti connessi, direttamente o indirettamente, con gli affari trattati, ad eccezione di quelli strettamente inerenti alla prestazione del servizio, nonché di percepire compensi direttamente dalle parti.

**ART. 4 – COMPOSIZIONE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELL'O.d.M.**

Il Consiglio di Amministrazione dell'O.d.M. è composto da cinque membri nominati dal Consiglio Nazionale dello SNALV scelti tra i suoi componenti.

Il Presidente dell'O.d.M. si identifica con il Segretario Nazionale dello SNALV.

Al suo interno l'O.d.M. elegge a maggioranza di voti il Segretario.

I componenti del Consiglio di Amministrazione dell'O.d.M. restano in carica per cinque anni in coincidenza con il mandato del Consiglio Nazionale dello SNALV e fino all'insediamento del nuovo Consiglio Nazionale dello SNALV.

Tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione dell'O.d.M. svolgono le loro funzioni a titolo gratuito

**ART. 5 – FUNZIONI DEL PRESIDENTE DELL'O.d.M.**

Il Presidente convoca e coordina le sedute del Consiglio di Amministrazione dell'O.d.M., fissando i punti all'ordine del giorno; designa il mediatore incaricato del singolo affare di mediazione, esamina, in via preliminare e sommaria eventuali esposti nei confronti dei mediatori assegnandoli, eventualmente, ai singoli componenti dell'O.d.M.

Il Presidente è tenuto a stipulare polizza assicurativa di importo non inferiore al minimo previsto dal D.lgs n. 128/2010 e/o dal D.M. n. 180/2010 per le conseguenze patrimoniali comunque derivanti dallo svolgimento del servizio di mediazione.

Il Presidente può delegare le proprie funzioni ai componenti dell'O.d.M.

**ART. 6 – FUNZIONI DEL SEGRETARIO DELL'O.d.M.**

Il Segretario dell'O.d.M. coadiuva il Presidente nell'esercizio delle proprie funzioni e può essere dallo stesso delegato a svolgere, tiene il registro degli affari di mediazione, cura la redazione dei verbali delle sedute dell'Organismo e provvede alla custodia dei relativi Registri.

Il Segretario dell'O.d.M. è tenuto a redigere ed aggiornare periodicamente l'Elenco dei Mediatori e a sottoporlo al Presidente per la retifica.

**ART. 7 – CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELL'O.d.M.**

## **Verbale del Consiglio Nazionale**

S.N.A.L.V. Sindacato Nazionale Autonomo Lavoratori e Vertenze  
Via di Porta Maggiore, 9 – 00185 Roma C.F: 10214681008

Il Consiglio di Amministrazione dell'O.d.M. viene convocato dal Presidente, senza necessità di formalità particolari, ed anche "ad horas", con comunicazione verbale, telefonica o telematica.

Il Consiglio di Amministrazione dell'O.d.M. è da ritenersi validamente costituito con la presenza di almeno tre componenti.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione dell'O.d.M. sono verbalizzate in un apposito registro, che sarà numerato in ogni pagina, vidimato dal Presidente dell'O.d.M. e custodito nella segreteria dello SNALV.

### **ART. 8 – COMPITI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELL'O.D.M.**

Il Consiglio di Amministrazione dell'O.d.M. provvede a:

- a) redigere l'Elenco dei Mediatori, fissarne il criterio di nomina a rotazione e fissare i criteri di remunerazione anche attraverso la creazione di un apposito regolamento da sottoporre per approvazione dal Consiglio Nazionale dello SNALV.;
- b) tenere il Registro degli affari di mediazione;
- c) esaminare le richieste di mediazione e provvedere alla designazione dei Mediatori;
- d) esaminare gli esposti nei confronti dei Mediatori;
- e) vigilare sul rispetto da parte del Mediatore designato degli obblighi cui è tenuto;
- f) provvedere ove necessario alla sospensione del Mediatore dall'esercizio dell'opera di mediazione o, in caso più gravi, alla sua cancellazione dall'Elenco dei Mediatori;
- g) provvedere al controllo della regolarità formale dei verbali stilati dal Mediatore designato e a tutti gli incumbenti successivi alla conclusione del tentativo di mediazione;
- h) trasmettere, a far data dal secondo anno di iscrizione nel Registro, entro il 31 marzo di ogni anno successivo il rendiconto della gestione su modelli predisposti dal Ministero di Giustizia;
- i) predisporre il rendiconto economico e finanziario dell'Organismo;
- j) individuare l'indennità dovuta dalle parti per il servizio di mediazione anche in caso in cui il valore della lite sia indeterminato, indeterminabile o vi sia una notevole divergenza tra le parti sul valore della lite;
- k) provvedere ad ogni incumbente o attività necessaria allo svolgimento del servizio di mediazione ai sensi del D.lgs n. 128/2010, del D.M. n. 180/2010 e del regolamento dell'O.d.M.

### **ART. 9 – L'ELENCO DEI MEDIATORI**

Lo SNALVMED si avvale per svolgere le sue funzioni di un Elenco di –Mediatori.

Lo SNALVMED è tenuto a redigere l'Elenco summenzionato sulla scorta delle istanze degli interessati e a sottoporlo al Presidente per la ratifica.

L'Elenco aggiornato deve essere inviato, entro 10 giorni dalla ratifica del Presidente, al Ministero di Giustizia.

### **ART. 10 – IL MEDIATORE**

Il Mediatore, iscritto nell'Elenco dei Mediatori dello SNALVMED deve essere in possesso dei requisiti professionali e di onorabilità prescritti dal D.lgs. n. 28/2010 e del D.M. n. 180/2010.

Il Mediatore non può prestare il proprio servizio per più di cinque Organismi di mediazione.

Il Mediatore è tenuto ad avvisare prontamente e per iscritto l'organismo di qualsiasi variazione relativa ai requisiti professionali e personali dichiarati al momento dell'iscrizione nell'elenco dei mediatori.

### **ART. 11 – DEGLI OBBLIGHI DEL MEDIATORE**

Al mediatore è fatto divieto assumere obblighi o diritti connessi, direttamente o indirettamente, con gli affari trattati, ad eccezione di quelli strettamente inerenti alla prestazione dell'opera; gli è fatto divieto di percepire compensi direttamente dalle parti.

Al mediatore è fatto, altresì, obbligo di:

- a) sottoscrivere per ciascun affare per il quale è designato una dichiarazione di imparzialità e di insussistenza di motivi di incompatibilità con l'incarico da assumere;

**Verbale del Consiglio Nazionale**

S.N.A.L.V. Sindacato Nazionale Autonomo Lavoratori e Vertenze  
Via di Porta Maggiore, 9 – 00185 Roma C.F: 10214681008

- b) informare immediatamente l'Organismo ed eventualmente le parti dell'affare in corso di trattazione, delle vicende soggettive che possono avere rilevanza sull'attività di mediazione e sull'imparzialità che ne deve caratterizzare lo svolgimento;
- c) corrispondere immediatamente ad ogni richiesta del Responsabile dell'organismo e del Responsabile della tenuta del Registro degli Organismi di Mediazione tenuto dal Ministero della Giustizia;
- d) attenersi al Regolamento dell'O.d.M.

**TITOLO II****PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE****ART. 12 – RINVIO AL REGOLAMENTO**

Lo SNALVMED applica al procedimento le norme previste dal Regolamento dell'O.d.M.. Le modifiche del Regolamento conseguono ad una deliberazione del Consiglio Nazionale dello SNALV, anche su proposta dei componenti del Consiglio di Amministrazione dello SNALMED. Il Presidente dell'O.d.M. cura la trasmissione al Ministero della Giustizia di ogni modifica del Regolamento intervenuta successivamente all'iscrizione nel Registro.

**TITOLO III****ART. 13 ENTRATE**

Costituiscono entrate dell'O.d.M. i proventi derivanti dall'attività di mediazione e le anticipazioni e/o i contributi erogati dal Sindacato promotore.

**ART. 14 CONTROLLI SULLA GESTIONE CONTABILE DELL'O.D.M.**

Il controllo sulla gestione contabile dell'O.d.M. è affidata al Consiglio Nazionale dello SNALV che lo esplica attraverso il proprio Collegio dei Sindaci.

Il Consiglio di Amministrazione dello SNALVMED è tenuto a depositare entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento al Consiglio Nazionale dello SNALV il rendiconto economico finanziario.